

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Autorizzazione Idraulica Unica

(Art.93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e ss.mm.ii.)

Misure di semplificazione per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904);
- VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale 23 aprile 1956, n. 31;
- VISTO la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 3 della legge regionale n 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa *"il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006"*;
- VISTO il Decreto Presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che, nel funzionigramma allegato (sostituito dal corrispondente funzionigramma di cui all'allegato A al Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12), individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;
- VISTO il Decreto Presidenziale 22 maggio 2019, n. 3169, con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;
- VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che sostituisce il funzionigramma allegato al sopra citato D.P. n.4/2019;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 55 del 7 agosto 2019 con il quale, è stata istituita l'Autorizzazione Idraulica Unica che dovrà essere oggetto di qualunque

istanza che gli utenti vorranno inoltrare per la realizzazione di opere che interessino alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree del demanio idrico fluviale e per l'ottenimento delle relative concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 del 12 settembre 2019 con il quale sono state meglio chiarite il campo di applicazione della predetta Autorizzazione Idraulica Unica e le modalità di rilascio della stessa;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 dell'11 novembre 2019 di modifica e integrazione al DSG n. 55 del 7 agosto 2019 e al DSG n. 68 del 12 settembre 2019 con il quale è stata estesa dell'esonero dalla richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica anche agli interventi, della stessa tipologia, da eseguirsi da parte dei proprietari di opere di attraversamento di corsi d'acqua in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e così come chiarito dalla Direttiva di questa Autorità di bacino n. 5750 del 17 settembre 2019;

CONSIDERATO che, alla luce dell'applicazione oramai consolidata dell'A.I.U. si rende necessario semplificare la procedura per il rilascio delle Autorizzazioni Idrauliche Uniche per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua, con linee tecnologiche o con infrastrutture lineari a rete, nei casi in cui le stesse non interessino direttamente la sezione idraulica del corso d'acqua;

VISTO il documento "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua" predisposto da questa Autorità di bacino, che fa parte integrante del presente Decreto;

RTENUTO di dovere semplificare la procedura per il rilascio delle Autorizzazioni Idrauliche Uniche per fattispecie indicate dal citato documento;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono approvate le "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica per attraversamenti di corsi d'acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d'acqua" che fanno parte integrante del presente Decreto.

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n.9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, li 04.11.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Greco

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

IL SEGRETARIO GENERALE

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

per il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica per attraversamenti di corsi d’acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d’acqua

1) Generalità

Le presenti misure di semplificazione sono volte a delineare una procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica per la realizzazione di attraversamenti di corsi d’acqua, con linee tecnologiche o con infrastrutture lineari a rete, **nei casi in cui le infrastrutture da realizzare non interessino direttamente la sezione idraulica del corso d’acqua.**

Più specificatamente ci si riferisce ai casi in cui l’attraversamento sia eseguito:

- a) in subalveo con tecniche no-dig
- b) aereo;
- c) con collocazione su manufatti esistenti.

Appare opportuno precisare che nel caso di attraversamenti in subalveo è preferibile, laddove ve ne siano le condizioni, l’utilizzo di **tecnologie “senza scavo” (no-dig)** che permettono la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, nonché il loro eventuale recupero funzionale o la loro sostituzione senza ricorrere a scavi a cielo aperto evitando così le manomissioni della superficie degli alvei dei corsi d’acqua interessati ed eliminando pesanti e negativi impatti sull’ambiente e sul paesaggio.

Per **linee tecnologiche** si intendono le reti elettriche e le linee di comunicazione e/o di telecomunicazione.

Per **infrastrutture lineari a rete** si intendono acquedotti, fognature, condotti vari (gasdotti, oleodotti, ...) di ridotto diametro.

Per **manufatto esistente** si intende qualsiasi opera di attraversamento del corso d’acqua (ponti, attraversamenti aerei, soglie, traverse ...). Ai fini della presente determinazione, il manufatto esistente può essere utilizzato quale sostegno della linea tecnologica o dell’infrastruttura lineare con staffaggio o inserimento nella struttura del manufatto, in modo da non modificare l’ingombro dell’attraversamento e da non ridurre la sezione libera di deflusso.

Obiettivo dei contenuti della presente direttiva è quello di contrarre i tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e/o pareri che vengono richiesti, per le superiori fattispecie, a questa Autorità di Bacino.

2) Documentazione da prodursi da parte del richiedente

L'istanza di Autorizzazione Idraulica Unica, da inoltrare tutte le volte che le infrastrutture da realizzare interferiscono con il reticolo idrografico come rappresentato nelle Carte Tecniche Regionali, dovrà pervenire in bollo da € 16,00 trame nei casi in cui il soggetto richiedente ne sia esente per legge. L'imposta di bollo può essere assolta con apposizione di marca ovvero in maniera virtuale nei modi di legge, e dovrà essere accompagnata dalla documentazione di seguito riportata:

A) Attraversamento in subalveo (con tecnica no-dig) o aereo:

- relazione descrittiva e tecnica illustrante l'intervento da eseguire;
- cartografia catastale e aerofotogrammetria con evidenziata l'area dell'intervento;
- planimetria, in scala adeguata e debitamente quotata, dalle quali si evinca la posizione delle opere da realizzare;
- sezione trasversale del corso d'acqua, in scala adeguata e debitamente quotata, in corrispondenza della sezione di attraversamento, dalla quale si evinca la posizione delle opere da realizzare rispetto all'alveo e l'individuazione delle fasce di pertinenza di cui all'art. 96, comma f, del R.D. 523/1904, determinate secondo quanto disposto dal Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 189 del 09/09/2020;
- documentazione fotografica;
- documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. n° 1/2019.

B) Attraversamento con collocazione su manufatti esistenti

- relazione descrittiva e tecnica illustrante l'intervento da eseguire;
- cartografia catastale e aerofotogrammetria con evidenziata l'area dell'intervento;
- planimetria, in scala adeguata e debitamente quotata, dalle quali si evinca la posizione delle opere da realizzare rispetto al corso d'acqua e ai manufatti esistenti sui quali ci si appoggia;
- sezione trasversale del corso d'acqua, in scala adeguata e debitamente quotata, comprensiva del prospetto del manufatto preesistente e dell'infrastruttura richiesta;
- documentazione fotografica;
- documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. n° 1/2019.

In entrambi i casi, laddove il corso d'acqua da attraversare scorra su aree demaniali, dovrà essere avanzata, in uno alla richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica o comunque prima dell'inizio dei lavori, istanza di concessione per l'utilizzo dell'area demaniale interessata. L'istanza dovrà essere presentata a questa Autorità di Bacino nel caso di area appartenente al Demanio Regionale ovvero all'Agenzia del Demanio in caso di area appartenente al Demanio dello Stato.

Prima del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica, laddove il soggetto richiedente non ne sia esente per legge, dovrà altresì essere assolta, in maniera virtuale e nei modi di legge, l'imposta di bollo relativa al provvedimento autorizzativo.

3) Specifici adempimenti istruttori nel caso di attraversamento con collocazione su manufatti esistenti

Verificata la compatibilità idraulica dell'attraversamento in progetto, accertando che lo stesso non modifichi né riduca la sezione libera di deflusso del corso d'acqua, viene rilasciata l'Autorizzazione Idraulica Unica per l'attraversamento della rete tecnologica o dell'infrastruttura lineare a rete.

Qualora in fase istruttoria si rilevassero particolari condizioni di pericolosità e di rischio idraulico che non consentano di autorizzare l'attraversamento in progetto, il richiedente sarà invitato a svincolare l'infrastruttura dal manufatto esistente, individuando tipologie di attraversamento alternative.

L'inizio dei lavori sarà subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte del proprietario del manufatto esistente al quale l'Autorizzazione Idraulica Unica sarà trasmessa per conoscenza.

Parallelamente al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica viene attivato il procedimento di

verifica della regolarità idraulica del manufatto esistente nei confronti del proprietario di quest'ultimo.

Qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, il titolare dell'infrastruttura lineare ospitata deve provvedere a sua cura e spese all'adeguamento o alla rimozione delle opere autorizzate.

A tale proposito, l'Autorizzazione Idraulica Unica conterrà una specifica clausola di esonero da ogni responsabilità della Regione Siciliana in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche e prevedendo l'obbligo di adeguare o rimuovere la linea nel caso in cui il manufatto esistente dovesse essere oggetto di lavori di adeguamento ovvero di demolizione per i motivi prima esposti.

Il Segretario Generale
Ing. Francesco Greco